



## PARERE DEL REVISORE DEL CONTO

### **Parere sulla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al contratto integrativo annuale per la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2018 e loro utilizzo del Comune di Gorgo al Monticano (TV).**

Il sottoscritto Dott. Alberto Matteazzi, Revisore del Conto del Comune di Gorgo al Monticano (TV), in merito alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al contratto integrativo annuale per la costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2018 e loro utilizzo

### **RICHIAMATI**

- Gli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni in materia di controlli relativi a contrattazione integrativa;
- l'art. 4, comma 3 del CCNL del 22.01.2004 che disciplina il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio da parte del Revisore del Conto;
- agli artt. 4 e 5 del CCNL 01.04.1999 in merito alla costituzione del fondo risorse decentrate dell'anno 2017 e loro utilizzo;
- l'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), riformulato dall'art. 14, comma 7 del D.L. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), che detta la disciplina della spese di personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno;
- l'art. 9, comma 2-bis del citato Decreto Legge, così come modificato dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122, che introducono un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, prevede che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere da tale data l'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 è abrogato;
- il CCNL del 21.05.2018;

### **VISTI**

- la relazione illustrativa in merito alla costituzione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2018, caratterizzata dalla illustrazione degli aspetti procedurali, dalla sintesi del contenuto del contratto e dalle autodichiarazioni relative agli adempimenti di legge;
- dalla relazione tecnico-finanziaria relativa al contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 01.04.1999 in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2018; il fondo per la contrattazione è costituito da risorse stabili aventi carattere di certezza, stabilità e continuità ai sensi dell'art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018, determinate nell'anno 2017, secondo la previgente disciplina contrattuale, e definite in un unico importo che resta confermato, con le medesime

caratteristiche, anche per gli anni successivi e da risorse variabili ai sensi dell'art. 67, comma 3, soggette al limite di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/20210, e risorse variabili non soggette al limite di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010;

- definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa: ossia destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione, e destinazioni specificamente regolate dal contratto integrativo, sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione ed infine l'attestazione motivata del rispetto dei vincoli di carattere generale;
- lo schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con l'anno 2016 per il rispetto di cui all'art. l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, che prevede che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere da tale data l'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 è abrogato;
- il bilancio di previsione 2018/2020 e gli stanziamenti relativi di bilancio;
- la determinazione n. 307 del 07.12.2018 del Responsabile dell'Area Finanziaria avente ad oggetto la costituzione e destinazione del fondo risorse decentrate anno 2018;

#### PRESO ATTO CHE

La costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2018, distintamente per la parte stabile e per la parte variabile è avvenuta in conformità alle disposizioni di legge; nella relazione tecnico-finanziaria è attestato che l'Ente rispetta con le previsioni di bilancio il pareggio di bilancio ed il limite di spesa previsto dall'art. 1 comma 557 della L. 296/2006;

#### ESPRIME

Parere favorevole sulla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria e sulla costituzione del fondo delle risorse decentrate anno 2018 ed il loro utilizzo.

Lì, 11.12.2018

*Il Revisore del Conto*  
*Dr. Alberto Matteazzi*

